

Informazioni per i dipendenti in uscita

COPERTURA ASSICURATIVA DOPO LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

www.payrollplus.ch

PAYROLLPLUS 

Die Lohnplattform für Freelancer und KMU



In breve:

Quando cessa la copertura assicurativa:

- **Assicurazione indennità giornaliera di malattia:** alla scadenza del contratto di lavoro
- **Assicurazione contro gli infortuni:** Dopo 30 giorni dalla cessazione del contratto di lavoro
- **Cassa pensioni:** Dopo un mese dalla cessazione del contratto di lavoro

Quali assicurazioni sono necessarie:

- Assicurazione contro gli infortuni (SUVA)
- Assicurazione malattia
- Indennità giornaliera di malattia (Swica)
- AVS
- Cassa pensioni (Cassa pensioni Telco PkPro)
- Assicurazione contro la disoccupazione (ALV)

Importante:

- Gli elenchi e le spiegazioni non sono esaustivi. Si applicano le condizioni generali di contratto dei rispettivi assicuratori.

Proroga della copertura assicurativa:

I collaboratori che non assumono un nuovo impiego possono mantenere la copertura assicurativa come segue:

Assicurazione contro gli infortuni - SUVA:

Entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro è possibile assicurarsi volontariamente contro i rischi di infortunio non professionale con un'«assicurazione convenzionale» al costo di un premio mensile di CHF 25.- (max. 6 mesi). I moduli necessari possono essere richiesti alla SUVA. I beneficiari di indennità giornaliera di disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente dalla SUVA.

Cassa malati:

Siete tenuti a informare la vostra cassa malati entro un mese del fatto che non siete più assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni ai sensi della LAA. Dovete quindi includere il rischio infortuni nella vostra polizza di assicurazione malattia.

Indennità giornaliera di malattia:

Tutte le persone assicurate hanno il diritto di passare all'assicurazione individuale entro 3 mesi. Si rinuncia a nuove riserve. I premi vengono calcolati in base alla tariffa individuale. In questo modo potete mantenere la vostra copertura assicurativa senza limitazioni (riserve). *Il diritto di passaggio non sussiste, tra l'altro:*

- In caso di cambio di lavoro e passaggio all'assicurazione del nuovo datore di lavoro
- In caso di trasferimento della residenza all'estero
- Per gli assicurati che hanno raggiunto l'età pensionabile AVS
- In caso di cessazione dell'attività lavorativa

AVS:

I lavoratori che, dopo aver cessato il rapporto di lavoro, nel corso di un anno civile non percepiscono un reddito soggetto all'AVS sufficiente né sono iscritti come disoccupati presso l'assicurazione contro la disoccupazione, devono versare l'importo minimo AVS in quell'anno civile per evitare una riduzione della rendita.

Cassa pensioni - Cassa pensioni Pro:

Per i rischi di decesso e invalidità, l'assicurazione rimane in vigore per un ulteriore mese. Se desidera mantenere questa copertura assicurativa, si rivolga direttamente alla Cassa pensioni (tel. +41 58 442 50 00) o all'istituzione di compensazione LPP (web.aeis.ch) /tel. +41 41 799 75 75). Il trasferimento avviene senza riserve. I beneficiari di indennità giornaliera di disoccupazione sono assicurati obbligatoriamente dall'istituzione di compensazione per i rischi di decesso e invalidità. Per la cancellazione dalla cassa pensioni e il trasferimento del proprio aver, si prega di inviare un'e-mail all'indirizzoinfo@payrollplus.ch.

Assicurazione contro la disoccupazione - AD:

Già durante il periodo di preavviso è necessario cercare un nuovo impiego. Il primo giorno di disoccupazione è necessario registrarsi presso l'ufficio di collocamento (RAV) e documentare lì gli sforzi compiuti fino a quel momento. Ulteriori informazioni: www.treffpunkt-arbeit.ch

PayrollPlus AG
Churerstrasse 160a, 8808 Pfäffikon
+41 55 416 50 50, info@payrollplus.ch
www.payrollplus.ch